



IL PNEUMATICO

MARCATURA DOT, DATA DI FABBRICAZIONE, DURATA IN SERVIZIO, GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE

MARCATURA DOT


La marcatura DOT attesta la rispondenza del pneumatico agli standard americani (infatti la sigla DOT sta per Department of Transportation, l'ente di omologazione americano).

Essa è obbligatoria per i prodotti destinati al solo mercato americano come la marcatura



lo è per il mercato europeo.

Inoltre, per il mercato europeo (Direttiva comunitaria 92/23/EEC e relativo emendamento 2001/43/EC), è obbligatoria, da febbraio 2005 per i prodotti di primo equipaggiamento, e da ottobre 2009, per quelli di ricambio, la marcatura:



DATA DI FABBRICAZIONE

Come noto, all'interno della marcatura DOT è riportata anche la data di fabbricazione del pneumatico. Tale data è rilevabile dall'ultimo gruppo di cifre della marcatura stessa (esempio: **1505** significa pneumatico prodotto durante la **15^a settimana del 2005**).

L'indicazione sul pneumatico della sua data di fabbricazione è comunque prevista anche dai Regolamenti ECE/ONU in vigore.

Lo scopo di riportare tale data sul fianco del pneumatico è sempre quello di assicurare ai produttori di pneumatici la cosiddetta tracciabilità del prodotto.

DURATA IN SERVIZIO

Per quanto riguarda la "**durata del pneumatico**" (sia in senso generico, ma anche specificatamente alle condizioni di servizio) è opportuno precisare che, a livello normativo, non esistono prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla sua data di fabbricazione, vista la estrema variabilità di tutti i fattori in gioco associabili al concetto di durata.

Tutti i produttori europei di pneumatici (vedasi Raccomandazioni ETRTO-2005), prevedono e suggeriscono:

- Una serie di normali **raccomandazioni per quanto concerne l'immagazzinamento**.

Tali raccomandazioni hanno lo scopo di limitare i naturali fattori d'invecchiamento (umidità, temperatura, luce, fonti d'ozono, etc) e di evitare il contatto con acceleranti dell'invecchiamento stesso.



IL PNEUMATICO MARCATURA DOT, DATA DI FABBRICAZIONE, DURATA IN SERVIZIO, GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE

- **Il controllo periodico durante l'impiego;**

Tale controllo, a cura dell'utente finale, ha lo scopo di verificare l'eventuale insorgere di segnali visivi (screpolature, deformazioni, ecc.) o dinamici (rumore, vibrazioni, ecc.).

In tale eventualità si raccomanda una accurata verifica presso un rivenditore specializzato del settore (gommista) per assicurarsi che il pneumatico sia ancora idoneo a proseguire nel suo impiego.

GARANZIA

Per quanto riguarda la garanzia, bisogna distinguere tra **garanzia legale** e **garanzia commerciale**.

Garanzia legale (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002- n. 24).

Compete al "venditore finale" nei confronti del "consumatore finale" (inteso come utilizzatore privato – non professionale). Copre tutti i beni di consumo, pneumatici compresi. Riguarda i soli vizi d'origine o difetti di conformità al contratto, e decorre comunque dalla **data di vendita**, comprovata dalla consueta prova di acquisto (es.: scontrino fiscale).

Tale garanzia legale, come previsto dalla Direttiva Europea ((1999/44/CE) attualmente in vigore, è di **2 (due) anni a partire**, come detto, **dalla data di vendita** del pneumatico.

Essa è:

- completamente svincolata dalla data di produzione del pneumatico
- di esclusiva competenza e responsabilità, come già detto sopra, del "venditore finale" nei confronti del "consumatore finale".

Garanzia commerciale.

E' quella che si basa su eventuali/diverse formulazioni che il venditore può offrire, con adeguata documentazione, al consumatore.

Tale garanzia commerciale, rientra nel campo delle garanzie aggiuntive ma non è da confondere con la garanzia legale; qualora venga fornita è sempre complementare alla garanzia legale e non può sostituirla.

Milano, Novembre 2005